


*Allegato n°
a Nota di Procura*

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
"SAN LUIGI GONZAGA" Onlus**

Premessa

La Fondazione "San Luigi Gonzaga" Onlus, trae le sue origini e si pone in continuazione dell'Istituto "San Luigi Gonzaga", istituito per testamento De Horatiis del 26.07.1906, registrato a Chieti il 10.11.1920 al n.530 mod. 12 Vol. 117, eretto Ente Morale con R.D. 06.12.1923, con statuto approvato contestualmente e successivamente modificato all'art.14 con R.D. del 07.03.1940.



Titolo I - Denominazione e scopi

Art. 1

A seguito della Legge Regionale 24 giugno 2011 n. 17 ed ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3, 4, e dell'art. 4, comma 1, è costituita la Fondazione "San Luigi Gonzaga", Organizzazione non lucrativa di solidarietà sociale (Onlus) con sede legale a Chieti, in corso Marrucino n. 27.

Può istituire sedi amministrative od operative nell'ambito del territorio regionale ove ciò sia funzionale rispetto al perseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".



[Handwritten signature]

Art. 2

La Fondazione ha durata illimitata e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale con esclusione di ogni scopo di lucro.

La Fondazione ha lo scopo di realizzare e gestire servizi integrativi residenziali, semiresidenziali e diurni aperti ai minori, di ambo i sessi, anche stranieri, in condizioni di disagio economico, familiare ed ambientale ed accolti, di regola, con provvedimenti delle autorità competenti.

San. Gerardo Carraro + [signature]
[signature] P. Goller [signature] [signature]

La Fondazione, altresì, si propone la progettazione e la gestione di servizi finalizzati alla realizzazione del benessere a favore di giovani in situazioni di disagio sociale.

La Fondazione, inoltre, rivolge la propria attenzione a sviluppare attività finalizzate a soddisfare i bisogni a carattere socio-assistenziale della comunità, con riferimento non solo al mondo degli adolescenti e dei giovani ma anche con attenzione alle problematiche inerenti la terza età.

Art. 3

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, pone in essere ogni attività utile ed opportuna.

In particolare:

- a. progetta, promuove e gestisce direttamente o indirettamente i servizi integrativi residenziali, semiresidenziali, diurni per minori e per famiglie con minori, con valenza di innovazione e sperimentazione;
- b. promuove e gestisce servizi di sostegno alle famiglie multi problematiche;
- c. progetta, promuove e gestisce opere per le categorie sociali svantaggiate;
- d. potrà cooperare, nel contesto delle iniziative pubbliche o private, con associazioni, istituzioni e quanti operino con analoghi scopi in Italia o all'estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di cooperazioni.

Titolo II - Patrimonio e mezzi

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dei beni mobili ed immobili;
- b. dalle sopravvenienze attive che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato da acquisti, donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni di quanti condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla corretta conservazione e manutenzione del patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 4, commi b,c della L.R. 17/11..

Art. 5

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi utilizzando:

- a. le rendite provenienti dal patrimonio
- b. le rette pagate dagli Enti Pubblici o da privati in relazione all'accoglienza dei minori o da prestazioni di servizi
- c. le entrate derivanti da convenzioni, contratti o accordi stipulati con Enti Pubblici e privati per la gestione dei servizi previsti dallo Statuto
- d. eventuali finanziamenti pubblici
- e. i proventi di iniziative promosse dalla Fondazione, conformi al suo spirito e alle sue finalità
- f. lasciti o donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo III - Organi e Amministrazione

Art. 6


Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore unico dei conti.

Titolo IV - Il Presidente

Art. 7

Il Presidente della Fondazione può essere l'Arcivescovo pro-tempore dell'Arcidiocesi di Chieti - Vasto o altra persona da lui espressamente nominata.



San. Yanni Carraro + [unclear]
Lune [unclear] [unclear] [unclear]

Ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed esercita le funzioni di seguito indicate:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinandone l'ordine del giorno
- ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, con facoltà di conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione
- esercita le funzioni che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta per singoli affari
- assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di Amministrazione quando l'urgenza sia tale da non permettere tempestiva comunicazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.
- predispose annualmente la relazione morale sull'attività dell'Ente, che sottopone al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 8

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio ovvero ancora dal Consigliere più anziano.

In caso di rinuncia di questi ad un componente eletto dal Cda.

Titolo V – Il Consiglio di Amministrazione

Art. 9

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri, compreso il Presidente, nominati dall'Arcivescovo pro-tempore dell'Arcidiocesi di Chieti-Vasto nel rispetto di quanto enunciato nelle tavole di fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia, a seguito di convocazione del Presidente, entro trenta giorni dalla data dell'ultima nomina.

Tutti i componenti del Consiglio durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell'organo e potranno essere riconfermati, senza interruzione, più di una volta.

Tutte le cariche sono gratuite.

E' consentito il solo rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'Ufficio.

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei membri.

Esso è convocato dal Presidente, ovvero, in assenza o in caso di impedimento di questi, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione, con invito scritto, firmato dal Presidente o suo delegato, contenente data, ora, sede della riunione nonché ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Detto invito deve essere consegnato tramite raccomandata A.R., fax o posta elettronica, ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la seduta ordinaria, ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni straordinarie.

In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il consiglio di Amministrazione è validamente costituito, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide quando il numero degli intervenuti non sia inferiore a tre.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario con funzione verbalizzante.

Esso può essere nominato in seno al Consiglio stesso ovvero può essere nominato un Segretario esterno al Consiglio, anche retribuito.

La carica di Segretario è incompatibile con cariche pubbliche di qualsiasi natura, con incarichi esterni il cui svolgimento sia in concreto incompatibile con la carica di Segretario in base a motivazione verificabile.

L'insediamento del nuovo Consiglio avviene subito dopo la nomina da parte dell'Organo Statutario dei quattro componenti oltre al Presidente.

Il Consiglio così composto è legalmente costituito e può assumere tutti gli atti di cui al successivo art.8.

In ogni caso il vecchio Consiglio resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.



Emilio Caputo
Stefano Politti
Anna Caputo
Francesco Franceschi
Emilio Caputo

Il Consiglio decade automaticamente in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti e resta in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per un tempo non superiore a trenta giorni.

In caso di singole dimissioni che non comportano la decadenza del Consiglio, si provvede al rinnovo come da statuto. I nuovi amministratori nominati restano in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque ritenga utile al fine di fornire chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

Art. 11

Al fine di assicurare formali condizioni di indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e di assoluta trasparenza nelle decisioni, valgono i seguenti principi di incompatibilità tra le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione della fondazione:

- a) membro del Consiglio Regionale, del Consiglio Provinciale, del Consiglio Comunale, delle rispettive Giunte e dei relativi organi di controllo;
- b) dipendenti in servizio nella Fondazione o in altre Fondazioni.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione ed in particolare delibera:

- eventuali cause di incompatibilità;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti interni;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e tutti gli atti contabili e di programmazione;
- gli atti di disposizione del patrimonio e la contrazione dei mutui;
- l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- delibera incrementi del patrimonio e reimpieghi in altri valori mobiliari;
- delibera su accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti e sulla costituzione di Società;
- la stipulazione di convenzioni e adesioni a forme associative;
- i ricorsi e le azioni da promuovere e sostenere in giudizio nonché le relative transazioni;
- l'approvazione e modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.
- conferisce deleghe al Presidente nelle materie a lui non riservate dallo Statuto, nonché deleghe ai Consiglieri per determinate materie e affari;


- nomina il Revisore unico dei conti e ne stabilisce il compenso;
- sulla determinazione delle rette per i servizi prestati e per quanto di sua competenza;
- sulla decadenza dei Consiglieri che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio;
- sulla nomina del Segretario e sulla sua retribuzione qualora esterno al Consiglio;
- sull'affidamento della Tesoreria.
- ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla normativa vigente oltre che dal presente statuto.

Art. 13

Decadono dalla carica di Consigliere:

- coloro che siano interdetti, inabilitati, falliti e che non godano per qualsiasi causa la piena capacità civile e perdano il requisito di onorabilità;
- coloro che abbiano provocato danni alla fondazione;
- i consiglieri che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per tre adunanze consecutive;
- coloro rispetto ai quali siano sopravvenute situazioni di incompatibilità.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza, senza computare nel numero il Consigliere da escludere, ed ha effetto immediato.



TITOLO VI – Revisore unico dei conti

Art. 14

Il Revisore unico iscritto regolarmente all'albo dei Revisori, viene eletto dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica cinque anni.

Le sue funzioni sono disciplinate dalle vigenti leggi in materia e dal regolamento di contabilità.

TITOLO VII – Amministrazione e norme generali

Art. 15

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare.

Il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente deve essere predisposto con la relazione morale del Presidente e con la relazione del Revisore unico dei Conti per l'approvazione del Consiglio.

Altre forme di contabilità (*economico-patrimoniale e per centri di costo*) possono essere stabilite dal Regolamento di Contabilità, sostituendo o integrando la contabilità finanziaria già in atto.

Art. 16

In caso di liquidazione o di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, il patrimonio residuo netto dell'ente sarà devoluto ad altra ONLUS con finalità analoghe ed affini, preferibilmente proposta dalla Arcidiocesi di Chieti Vasto o a fine di pubblica utilità o, favore della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona territorialmente competente, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 17

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile sulle Fondazioni e delle altre norme vigenti in materia c/o che saranno emanate successivamente.

Inoltre per le disposizioni attuative del presente Statuto può essere predisposto un Regolamento di Amministrazione.

[Handwritten signature]

Roberto Sinaceo

Luca Franco

Luca Cipolletti

Enrico...

Simone...

[Large handwritten signature]

